



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, DI TARATURA E CALIBRAZIONE
DELLA STRUMENTAZIONE DI PROCESSO INSTALLATA
PRESSO I DEPURATORI DI MONZA E VIMERCATE**

Brianzacque s.r.l.



Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO.....	4
Art. 2. DURATA	5
Art. 3. IMPORTO	5
Art. 4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	6
Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO	7
Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE.....	7
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO.....	7
Art. 8. CRITERI	7
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI	8
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI	8
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE	9
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	11
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI.....	12
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	14
Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE	15
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI	16
Art. 18. PENALITÀ.....	17
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE	18
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	18
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	18
Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 23. PAGAMENTI	20
Art. 24. ANTICIPAZIONE.....	21
Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO	24
Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO	24
Art. 29. CONTROVERSIE	24



PREMESSA

Brianzacque S.r.l. è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 - Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale
- OHSAS 18001 - Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 - Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.



Art. 1. OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato, la fornitura del servizio triennale di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, dei controlli, delle tarature, delle calibrazioni e delle installazioni in conto montaggio della strumentazione di processo presente presso gli impianti di depurazione di BrianzAcque di Monza e Vimercate, sulla base dell'assegnazione mediante "offerta economicamente più vantaggiosa".

BrianzAcque ha facoltà di affidare, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi oggetto del servizio in funzione delle proprie necessità, riservandosi, a fronte di specifiche esigenze di interventi, anche della stessa tipologia della manifestazione di interesse di rivolgersi ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

Le attività inerenti ai richiesti servizi dovranno essere eseguite presso i seguenti impianti di trattamento delle acque reflue urbane di gestione BrianzAcque:

- Depuratore di Monza, via Enrico Fermi 105 - Monza (MB);
- Depuratore di Vimercate, via dell'Industria 17 - Vimercate (MB).

Per lo svolgimento delle attività richieste il Fornitore dovrà dichiarare di avere a propria disposizione personale specializzato con adeguato possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie programmate e straordinarie in tema di controlli, settaggi, aggiustamenti, monitoraggio, avviamento ed installazione di strumentazione di misura plurimarca (misuratori di portate, livelli, pressioni, temperature, analizzatori, etc).

Sulla base del calendario di manutenzione programmata, il Fornitore dovrà garantire la sua presenza fissa per tutta la giornata lavorativa ogni 3 settimane per complessive 52 settimane nell'arco dei 3 anni di contratto. Le manutenzioni straordinarie saranno invece dettate dalle diverse necessità.

L'elenco completo degli strumenti relativi allo scopo di fornitura del servizio di manutenzione ordinario e straordinario è riportato nell'allegato numero 1 del presente capitolato tecnico-amministrativo, suddiviso per singolo impianto e per cadenza temporale di svolgimento della prevista manutenzione programmata.



Art. 2. DURATA

L'appalto in questione avrà durata complessiva di 36 mesi.

Non essendo previsto un importo contrattuale minimo garantito, qualora alla scadenza del termine temporale non sia stato consumato l'intero importo contrattuale, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Di contro, alla scadenza dei 36 mesi la Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di richiedere la prosecuzione del servizio fino ad esaurimento dell'importo posto a base di gara.

Essendo prevista a livello contrattuale la sola "proroga tecnica" per il tempo necessario alle procedure di espletazione di un nuovo bando di gara, l'Appaltatore sarà comunque tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3. IMPORTO

L'importo massimo a base di gara è di **€ 39'920,00** ed è costituito a livello economico dalle seguenti voci:

- a. **€ 31'200,00** per il servizio triennale di manutenzione preventiva e programmata ordinaria relativa alla strumentazione di processo installata presso gli impianti di depurazione di Monza e Vimercate mediante la presenza di un tecnico specializzato ogni tre settimane per complessive 52 settimane contrattuali con presenza in impianto di 8 ore lavorative, onnicomprensivo di ogni onere Tipo A (trasferta, tempo viaggio, km pedaggi, buono pasto, etc) pari a 600,00 € e soggetto a ribasso di offerta.
- b. **€ 8'220,00** per il servizio di manutenzione straordinaria relativa alla strumentazione di processo installata presso gli impianti di depurazione di Monza e Vimercate mediante la presenza a chiamata di un tecnico specializzato per un numero massimo previsto di 24 interventi di mezza giornata lavorativa (4 ore) con presenza in impianto di 4 ore lavorative, onnicomprensivo di ogni onere Tipo B (diritto di chiamata trasferta, tempo viaggio, km pedaggi, etc) pari a 335,00 € (oltre all'aggiuntivo rimborso del pranzo di 15,00 € in caso di prolungata attività anche nella fascia pomeridiana) e soggetto a ribasso di offerta.
- c. **€ 500,00** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di offerta.

Con riferimento al suddetto importo massimo posto a base di gara si segnala che eventuali offerte in rialzo non saranno prese in considerazione e che porteranno alla non accettabilità dell'offerta.



Art. 4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La tipologia del servizio richiesto dal presente capitolato può essere suddivisa a livello di manutenzione nella cosiddetta fase ordinaria e programmata ed in quella straordinaria.

Nell'ambito delle **manutenzioni ordinarie e programmate**, in aggiunta ad eventuali richieste di installazioni di strumentazione fornita da Brianzacque in conto montaggio, dovranno essere svolti controlli a carattere periodico in accordo alla cadenza indicata nell'allegato elenco strumenti (semestrale, annuale, biennale o triennale). L'evidenza di questi interventi relativi alla manutenzione predittiva di controllo degli strumenti con emissione di tutti i report relativi anche a livello di calibrazioni e taratura, dovrà essere riportata su report manutentivi con le seguenti informazioni minime:

- report di effettuazione dell'intervento con descrizione completa di quanto visionato e riscontrato, mediante riporto dell'esito dell'intervento eseguito con la segnalazione di eventuali annotazioni relative al rimando ad altri interventi necessari per il ripristino della corretta funzionalità degli strumenti;
- report con indicazione delle eventuali parti di ricambio che Brianzacque dovrà rendere disponibili per l'effettuazione degli interventi programmati sulla strumentazione che dovrà essere sottoposta a manutenzione nelle sei settimane successive;
- consegna e trasmissione in formato pdf dei certificati e rapportini delle tarature, dei campioni, delle prove e delle calibrazioni svolte in campo mediante l'ausilio di strumento campione certificato LAT Accredia o Equivalente (UKAS, DKD, SCS, COFRAC);

L'effettiva programmazione delle manutenzioni ordinarie verrà organizzata sulla base della prevista cadenza di controllo di ogni strumento, considerando le tre tempistiche esistenti (semestrali, annuali, trimestrali) in accordo a quanto concordato con il Responsabile della manutenzione di BrianzAcque.

Per interventi di **manutenzione di natura straordinaria** si intendono tutti quelli di natura urgente e non rimandabili considerando che il tempo massimo previsto fra la segnalazione di avviso da parte del personale di manutenzione di BrianzAcque e la presenza in campo del proprio del personale tecnico qualificato è di sette giorni lavorativi.

Le effettive modalità e tempistiche di intervento relative alle manutenzioni straordinarie, soprattutto in caso di necessità di materiale di ricambio fornito in conto lavorazione, dovranno essere concordate con il Responsabile della manutenzione di BrianzAcque.

Nel corso dell'appalto Brianzacque potrà fornire degli schemi tipici di installazione delle diverse tipologie di strumenti e richiedere l'adeguamento progressivo a tali schemi per tutte le installazioni presenti sui due impianti.



Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO

Durante tutto lo svolgimento del servizio l'Appaltatore, a piena discrezione della Stazione Appaltante, potrà essere seguito dal personale di quest'ultima, che verificherà l'esecuzione a regola d'arte del servizio, dando eventuali indicazioni integrative. Resta beninteso che nel caso in cui la Committenza ritenesse opportuno integrare l'intervento in corso d'opera, l'Appaltatore garantirà la propria disponibilità nei termini previsti dal presente Capitolato.

Il Concedente si riserva di svolgere ispezioni non preannunciate; qualora riscontrasse non conformità si procederà all'emissione di un verbale di contestazione, allegando immagini e video, a cui seguirà entro 24 ore un sopralluogo in contraddittorio.

Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE

I servizi effettuati saranno liquidati a consuntivo ed a misura secondo i prezzi indicati in sede di offerta, considerando che gli stessi prezzi comprendono tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compensando gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel listino prezzi.

Gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti a consuntivo, come indicato nell'articolo 23.

Prima dell'emissione della fattura il Fornitore dovrà richiedere il benestare ed il relativo numero di ricezione.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente dedicato, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità del servizio svolto.

Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Con riferimento di quanto previsto anche nelle allegate voci di prezzo, nello scopo del presente capitolato rientra e risulta compreso il servizio di pronto intervento per la realizzazione di una richiesta di manutenzione straordinaria entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta chiamata.

Art. 8. CRITERI

Articolo non applicabile al presente appalto.



Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI

Al termine dell'avvenuta prestazione di manutenzione, il Fornitore dovrà presentare una relazione tecnica di rispondenza delle prestazioni svolte, mentre in caso di montaggio in conto lavorazione di uno strumento, dopo esito positivo del collaudo funzionale, il Fornitore dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità e corretta installazione.

Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

In caso di installazione di proprio materiale a corredo di un montaggio in conto lavorazione, il Fornitore dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità CE dei materiali installati.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni previste in appalto, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati da errata esecuzione del servizio e da quelli provocati dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati durante le prestazioni ordinate effettuate per conto di Brianzacque. L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del presente appalto; pertanto, risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque o di terzi.

Il personale resterà a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere idoneo alle attività del presente appalto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione del servizio, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone con cui verrà in contatto presso gli impianti della Stazione Appaltante, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando Brianzacque (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio Personale dei D.P.I. e dei D.P.C. adeguati alle consegne di cui al presente capitolato, è vietato utilizzare apprestamenti quali ponteggi, passerelle, elevatori e altri mezzi d'opera o attrezzature di altre ditte e fornitori presenti negli impianti della Stazione Appaltante.



Brianzacque chiede inoltre la collaborazione dell'Appaltatore nel segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi elemento critico ad impianti ed attrezzature di proprietà della stessa che potrebbe:

- a) causare un rischio di impatto ambientale negativo, un problema di salute e sicurezza e/o un consumo eccessivo di energia;
- b) migliorare l'impatto ambientale, la salute e sicurezza ed il consumo energetico anche se tale elemento non riguarda necessariamente un aspetto direttamente collegato al presente capitolato di appalto.

Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

L'Appalto dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Le attività svolte presso i Siti e gli Impianti oggetto del presente incarico saranno soggette a tutte le norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell'Appaltatore, includendo eventuali affidamenti a Terzi. Si precisa che gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature inerenti all'appalto in oggetto, sono da considerarsi in esercizio e pertanto fonte di rischio (ad esempio rischio chimico, fisico e biologico) qualora non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Considerando inoltre che le prestazioni possono essere effettuate su impianti ubicati anche su sedi stradali aperte al traffico, o in luoghi di difficile accesso, è tenuto a provvedere alla messa in atto di tutte le previdenze antinfortunistiche in ottemperanza alla vigente normativa e a tutte le disposizioni di legge, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per la salvaguardia dell'incolumità sia del personale impiegato che di terzi, nonché per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, con particolare richiamo ai contenuti di cui alla normativa vigente. Antecedentemente l'inizio delle forniture, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i., Brianzacque promuoverà Riunioni di Coordinamento durante le quali verranno esposte all'Appaltatore:

- le norme di prevenzione in atto, le procedure del Piano di Emergenza, nonché le norme comportamentali da adottare per l'accesso ai siti di Brianzacque S.r.l.
- procedure di gestione delle interferenze fra l'attività dell'Appaltatore e quelle di Brianzacque S.r.l. e/o quella di altri Appaltatori, mediante la compilazione del DUVRI e di eventuali permessi di lavoro;

- le dotazioni speciali di cui dovrà dotarsi l'Appaltatore previste per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto), il cui costo è già stato valutato dal committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti come previsto nell'all. XV comma 4 del D.lgs. 81/08;

- **Costi della Sicurezza**: i Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni speciali per l'accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati già valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia degli interventi da effettuare presso gli impianti e riconducibili all'applicazione dell'art. 26 (DUVRI).

A titolo esemplificativo si riportano le attività per le quali vengono compensati i costi della sicurezza riconducibili al presente capitolato:

- a. apprestamenti di cantiere;*
- b. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;*
- c. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;*
- d. dispositivi di protezione collettiva;*
- e. procedure previste per specifici motivi di sicurezza legate allo specifico intervento o cantiere;*
- f. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- g. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dell'appalto ed individuano la parte del costo della fornitura da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle società fornitrici.

Eventuali ulteriori procedure ed apprestamenti particolari non previsti nelle stime iniziali che si dovessero rendere necessarie per effettuare lavorazioni riducendo al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi, verranno compensate utilizzando l'elenco prezzi sicurezza, compreso nel "PREZZARIO DI REGIONE EMILIA ROMAGNA 2024".



Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri della sicurezza generali e specifici del fornitore (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque S.r.l. sono compresi nei prezzi contrattuali delle forniture (prezzi unitari o a corpo). Affinché la Stazione Appaltante abbia evidenza di quanto sopra, all'atto dell'affidamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione inerente la sicurezza sul lavoro:

- Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- Copia della lettera di nomina del proprio RSPP;
- Copia della lettera di nomina del Medico Competente;
- Copia della lettera di nomina del R.L.S;
- Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione;
- Elenco del Personale che sarà messo a disposizione per l'appalto in oggetto indicando per ogni persona la qualifica, l'idoneità sanitaria, la formazione effettuata ed in particolare, per il trasporto di merci pericolose, il certificato ADR di formazione dei conducenti (patente ADR);
- Copia delle idoneità sanitarie per le maestranze impiegate;
- Copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici in uso.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a partecipare agli incontri congiunti concordati, finalizzati all'elaborazione dei verbali di sopralluogo o coordinamento ai fini di valutare i rischi interferenti (DUVRI ed eventuali permessi di lavoro);
- al rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I. e D.P.C.);
- all'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro del Committente;
- alla diffusione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- alla partecipazione del proprio referente a corsi/incontri organizzati dal Committente per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione dei rischi interferenti emersi durante l'esecuzione dei lavori appaltati. Qualora dovessero insorgere "rischi interferenti" ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante il

sopralluogo, come da verbali, si dovrà procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente. Le segnalazioni verranno valutate in contraddittorio con il RSPP di Brianzacque s.r.l. e all' insorgere di nuovi potenziali rischi interferenti durante la prestazione d'opera;

- a dotare il personale di idoneo cartellino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività.

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Durante il corso del contratto possono essere previste, nel caso in cui la tipologia impiantistica lo renda necessario, lavorazioni in spazi confinati.

L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o di sospetto inquinamento. In particolare, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la documentazione di seguito specificata:

- a) elenco del personale addetto alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza, mediante consegna di attestazioni e certificazioni, che non sia inferiore al 30 per cento della intera forza lavoro e che abbia esperienza almeno triennale;
- b) evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando la data di assunzione e la tipologia contrattuale di ogni singolo lavoratore);
- c) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività.

Tale formazione deve essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (suddetta attestazione può essere fornita mediante registro del corso di informazione-formazione ed

addestramento in merito al rischio per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in cui compaiano le firme dei docenti e dei discenti, oltre che la durata ed il dettaglio delle argomentazioni trattate. Tale registro deve essere accompagnato dagli attestati rilasciati dal soggetto formatore. Si precisa che il corso deve avere una durata minima 8 ore e prevedere l'attività di addestramento come riportato al punto e);

- d) evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature (suddetta attestazione può essere fornita mediante dichiarazione su carta intestata della ditta che espliciti l'elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature in dotazione per le attività in spazi confinati, oltre che le schede tecniche delle stesse);
- e) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(suddetta attestazione può coincidere con le specifiche riportate alla lettera c);
- f) specifica procedura scritta per l'esecuzione dei lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato o con sospetto inquinamento (nel particolare si richiede copia della procedura di lavoro prodotta dalla ditta in merito alle modalità di accesso e svolgimento delle attività in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento, datata e firmata dalle figure preposte alla sicurezza).

Si precisa che i requisiti specificati, sopra specificati, si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate/sub affidate; pertanto, si richiede la trasmissione al committente della medesima documentazione relativamente alle imprese/lavoratori autonomi utilizzati.

Per determinati lavori eseguiti in quota, in zona Atex o in ambiente confinato verranno predisposte opportune SAF (Servizi Aziendali Formativi) e specifici permessi di lavoro.

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) **Manodopera** - Nel compenso contrattualmente previsto sono incluse tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennità e anticipazioni relative al trattamento della manodopera. All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa e fornire l'elenco del personale addetto agli interventi/lavori che potrà accedere alle aree oggetto della lavorazione.
- b) **Attrezzi e attrezzature** - Tutte le spese per opere provvisorie, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione delle forniture e per sbarramenti, protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, secondo le vigenti normative.
- c) **Automezzi (veicoli e furgoni)** - Tutte le spese inerenti il trasporto del personale, attrezzatura e materiale dell'Appaltatore.
- d) **Oneri accessori** - Tutte le spese e i relativi costi per vitto, alloggio, trasferimenti A/R del personale e delle attrezzature tra i vari impianti e le sedi dell'Appaltatore sono a carico dell'Appaltatore.
- e) **Condotta e assistenza tecnica** - L'Appaltatore dovrà comunicare a Brianzacque S.r.l. il nominativo dei propri responsabili tecnici delegati alla supervisione delle forniture, autorizzati alla ricezione delle richieste del Committente e a disporre di conseguenza della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione delle prestazioni.
- f) **Custodia e sorveglianza** - Tutte le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali e delle attrezzature in deposito per l'esecuzione dei lavori, curando che gli stessi non vengano danneggiati o manomessi e restando responsabile di danni eventuali per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli e di furti a materiali e attrezzi di proprietà in deposito, essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte di Brianzacque S.r.l. Non saranno ammessi, se non debitamente autorizzati dal competente settore di Brianzacque S.r.l., depositi di materiali, attrezzi, macchinari e veicoli in cortili, edifici e vani in genere. I depositi autorizzati dovranno, in ogni caso, essere rimossi a cura e spese dell'Appaltatore anche a semplice richiesta verbale dei Responsabili dei Settori interessati.
- g) **Materiale a consumo** - I compensi unitari contrattualizzati si intendono comprensivi del costo di tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire le forniture.

- h) **Carico e scarico materiali** - Saranno a carico dell'Appaltatore lo scarico materiali, il trasporto a piè d'opera.
- i) **Comunicazione di servizio** - Messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.
- j) **Ulteriori spese** - Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare in cantiere devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura e dei materiali; Brianzacque non sarà in alcun modo responsabile per furti o danni a carico di attrezzature / materiali ancorché custoditi nella propria proprietà.

Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio preposto che assolverà il ruolo di coordinamento delle maestranze durante il servizio affidate col presente Appalto e a cui la Stazione Appaltante potrà comunicare tempestivamente eventuali disguidi o anomalie del servizio.

Il preposto dovrà in modo continuativo assicurare il costante collegamento con Brianzacque S.r.l., nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle apparecchiature impiegate, l'utilizzo di macchine e attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nell'eseguire i servizi oggetto del presente appalto.



Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Produzione rifiuti

In conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'Appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, nonché delle registrazioni a norma di legge. I rifiuti dovranno essere trasportati in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente. Nel caso in cui si effettui il trasporto con propri mezzi dei rifiuti generati presso il cantiere, dovrà risultare autorizzato alla sezione trasporto in conto proprio dell'Albo gestori ambientali (Cat.2bis). Ad attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti l'Appaltatore dovrà inviare copia del formulario e registro carico/scarico nonché, ove applicabile, il corrispondente documento RENTRI a Brianzacque e nel caso di conferimenti dalla sede dell'Appaltatore all'impianto di destino cumulativi, una dichiarazione dell'Appaltatore attestante che i rifiuti provenienti dalle manutenzioni in oggetto sono ivi compresi.

Rumore

L'Appaltatore è tenuto a limitare per quanto possibile le emissioni sonore in ambiente, nel rispetto della normativa vigente.

Emissioni in atmosfera

L'Appaltatore dovrà mettere in atto gli opportuni accorgimenti per evitare emissioni diffuse, polveri e odori, in particolare da macchine, mezzi, attrezzature, prodotti chimici utilizzati. Gli automezzi saranno mantenuti accesi solo per il tempo necessario ai trasferimenti interni al cantiere ed alla loro movimentazione per esigenze operative/tecniche. Saranno garantite per gli automezzi e attrezzature tutte le manutenzioni, controlli/revisioni che permettano di mantenerli in perfetta efficienza.

Sversamenti

Eventuali sostanze chimiche utilizzate devono essere contenute in recipienti idonei in grado di prevenire sversamenti accidentali. L'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature per il contenimento e rimedio di eventuali sversamenti accidentali (es. materiale assorbente).

I rifiuti prodotti durante tali azioni di rimedio dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Per la gestione dell'emergenze ambientali, ove applicabile, l'Appaltatore è tenuto ad adottare opportune istruzioni di risposta all'emergenza e fornirne copia al Committente.



Art. 18. PENALITÀ

In caso di riscontro di una “Non Conformità” nell’esecuzione delle attività relative alla presente specifica, Brianzacque provvederà ad aprire una “non conformità” dandone notifica all’Appaltatore, che entro 5 giorni dovrà individuare le azioni correttive e la tempistica per la risoluzione dell’evento negativo, fino ad arrivare alla chiusura dell’aperta non conformità.

L’Appaltatore si impegna a ultimare tutte le prestazioni richieste entro i termini concordati e previsti dall’ordine di lavoro redatto al termine della riunione programmatica post emissione ordine e ricevimento della copia controfirmata del DUVRI.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla data fissata per le forniture sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% del valore economico dell’ordine.

Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l’Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

Il contratto s’intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., salve le applicazioni delle penali e il risarcimento del danno, qualora l’ammontare delle penali comminate superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale

Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per un massimo di tre sanzioni pena la risoluzione del contratto. Per le penali di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alcuna a Brianzacque S.r.l., né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

	<i>Motivazioni</i>	<i>Importi</i>	<i>Termini e modalità</i>
Penali per ritardo	<i>Ritardo nell’ultimazione di ciascun intervento rispetto al termine fissato nell’ordine di lavoro, ovvero previsto nel presente CSA.</i>	<i>dell’1 per mille dell’importo contrattuale</i>	<i>Per ogni giorno di ritardo</i>
Altro	<i>Inadempienza di prescrizioni contenute nel D.lgs. n.81/2008 integrato dal D.lgs. n.106/2009, ovvero contenute nella normativa vigente sulla sicurezza</i>	<i>250,00 €</i>	<i>per ogni inadempienza</i>

Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

Sulla base di quello già indicato negli articoli 9 e 10 a livello di dichiarazione di conformità e/o rispondenza delle prestazioni svolte e della dichiarazione di conformità CE dei materiali eventuali installati, rimane ricompresa nell'ambito del presente capitolato la garanzia tecnica del servizio svolto che si collega al rapporto di lavoro ed alla garanzia di funzionamento, che il Fornitore dovrà coprire e rispondere a propria cura e spese in caso di successiva riscontrata necessità di intervento di ripristino.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione del costo dei servizi suddetta verrà determinata sulla base dei pertinenti indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II-bis del Codice, come pubblicati ai sensi dell'art. 60, co. 4-bis del Codice. Si applica l'Allegato II.2-bis del Codice, Sezione III.

La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato II-bis al Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

La procedura di revisione prezzi non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.



La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla Stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Con riferimento agli importi di gara all'articolo 3 si prevedono le seguenti fatturazioni:

- quota a) e b) al termine del collaudo positivo e dopo la consegna del book tecnico e certificato;
- quota c) in due distinte fasi temporali ed al termine delle manutenzioni contrattuali
- quota d) a misura in base alle eventuali richieste inviate ed ai ricambi forniti.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni di cui ai punti a) e b) dell'articolo 3, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 24. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del Codice di contratti è riconosciuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni della prima annualità, con esclusione delle prestazioni da eseguirsi nell'eventuale periodo di proroga come riportato nel precedente articolo 4.

L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP e sarà compensata nel corso dell'esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione e spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui precedente comma;
- la garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative autorizzate o dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Si fa presente che la Stazione Appaltante provvederà al recupero dell'anticipazione mediante compensazione calcolata in misura del 20% sui pagamenti dei SAL/acconti fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione stessa, al netto degli interessi calcolati al tasso legale.

Su tali somme di denaro anticipate, la Stazione Appaltante provvederà in un'unica soluzione, in chiusura di contratto, ovvero in concomitanza con l'emissione del CRE/ultimazione del servizio, al recupero degli interessi legali annui calcolati su tutte le annualità di recupero effettivo e tenendo conto del progressivo recupero del capitale anticipato. La stazione Appaltante provvederà, pertanto, all'emissione di idonea fattura per l'incasso dell'importo degli interessi legali.

Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o



91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l. Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto, considerando che l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti alla stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 29. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

* * * * *